Rappresentazione delle modifiche rispetto al diritto vigente

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)

Diritto vigente	Avamprogetto del da porre in consultazione
Ingresso	Ingresso
visto l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale,	visti gli articoli 74 capoverso 1 e 78 capoverso 4 della Costituzione federale ¹ ,
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1979	
Art. 7 Definizioni	Art. 7 cpv. 5quinquies e 5sexties
5bis Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.	
5ter Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.	
⁵ quater Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.	
	⁵ quinquies Per organismi alloctoni si intendono organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore che, a seguito di attività antropiche, sono introdotti intenzionalmente o involontariamente in un territorio al di fuori della loro area di diffusione naturale.
	⁵ sexties Per organismi alloctoni invasivi si intendono organismi alloctoni la cui diffusione può, notoriamente o presumibilmente, mettere in pericolo l'ambiente o l'uomo oppure pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
⁶ Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.	
	Titolo prima dell'art. 29a
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi	Capitolo 3: Organismi

1

¹ RS **101**

Diritto vigente		Avamprogetto del da porre in consultazione
Art. 2	Of Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale	Art. 29f cpv. 3 e 4
¹ Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d'impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all'articolo 29a.		
² In particolare, il Consiglio federale può:		
a.	disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito;	
b.	subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l'utilizzazione di determinati organismi;	
c.	prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi o a prevenirne l'apparizione;	
d.	prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;	
e.	prescrivere indagini a lungo termine per l'utilizzazione di determinati organismi;	
f.	prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d'autorizzazione.	
		³ Per gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo prevede le misure seguenti:
		a. misure contro l'introduzione involontaria in Svizzera;
		b. su superfici occupate da strade nazionali, impianti ferroviari, impianti militari e aeroporti: misure di lotta.
		⁴ Stabilisce, di concerto con i Cantoni, gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo.
		Art. 29f ^{bis} Prescrizioni dei Cantoni e rapporto
		¹ Al di fuori delle superfici di cui all'articolo 29f capoverso 3 lettera b, i Cantoni possono prevedere le misure seguenti per gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo secondo l'articolo 29f capoverso 4:
		a. misure di lotta;
		b. misure contro la diffusione involontaria.
		² I Cantoni coordinano l'attuazione tra loro e, se necessario, con la Confederazione. Fanno regolarmente rapporto alla Confederazione.

Diritto vigente Avamprogetto del ... da porre in consultazione Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura Art. 35c cpv. 4 ¹ Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero. ² Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. ³ Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale. 3bis ⁴ Chi produce all'interno del Paese sostanze soggette alla tassa deve dichiararle. ⁴ Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione Art. 41 cpv. 1 ¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e ¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei sostanze), 29a-29f (organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis-32asepties (tassa di Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32*q*^{bis}_32*q*^{septies} (tassa di smaltimento anticipata smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1-4 (tasse per il e contributo di riciclaggio anticipato). 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), combustibili e carburanti), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per ai Cantoni per determinati compiti. determinati compiti parziali

Diritto vigente	Avamprogetto del da porre in consultazione
Art. 65 Diritto cantonale sulla protezione dell'ambiente	Art. 65 cpv. 3
¹ Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell'interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie.	
² I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l'utilizzazione di sostanze o organismi. Le prescrizioni cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani le pertinenti prescrizioni.	